



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 2 dicembre 2020

Circolare n. 11/2020

Oggetto: Decreto Legge “Ristori-quater” n. 157 del 30 novembre 2020

Gentile Cliente,

con la presente circolare intendiamo sintetizzare i punti salienti del Decreto Legge “Ristori-quater”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre.

Art. 1) Rimandato il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP e possibilità di ulteriore proroga al 30 aprile 2021

In linea generale, per esercenti attività di impresa, arte o professione (non per i privati) è prorogato al 10 dicembre 2020 il versamento della seconda o unica rata dell’IRPEF, IRES e dell’IRAP.

È inoltre possibile beneficiare dell’ulteriore proroga, fissata al 30 aprile 2021, qualora si rientri in una delle seguenti casistiche:

1. soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione operanti nel territorio dello Stato (con ricavi inferiori ai cinquanta milioni di euro nel 2019) che nel corso del primo semestre dell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso semestre del 2019;
2. tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, a prescindere dall’andamento del fatturato, che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 redatti in occasione della pubblicazione del D.L. “Ristori” e “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa situati in “zona rossa” o “zona arancione” se si tratta di esercenti attività di ristorante (come individuate alla data del 26 novembre 2020). (Vedi ns. circolari N.8 e N.9)

Art. 2) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

È prorogata al 16 marzo 2021 la scadenza del 16 dicembre 2020 riguardante i versamenti di IVA, ritenute IRPEF e ritenute INPS per tutti gli esercenti attività di impresa arte o professione operanti nel territorio dello Stato (con ricavi inferiori ai cinquanta milioni di euro nel 2019) che nel mese di novembre dell’anno 2020 hanno conseguito il 33% in meno dei ricavi rispetto allo stesso mese del 2019.

Possono altresì beneficiare della proroga i soggetti rientranti nelle seguenti casistiche, per le quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato, ovvero:

1. tutti i soggetti esercenti attività sospese in seguito dall’art.1 del DPCM del 3 novembre 2020 (attività di palestre, piscine, sale giochi ecc.);
2. soggetti esercenti attività di ristorazione situati in “zona rossa” o “zona arancione” (come individuate alla data del 26 novembre 2020);
3. soggetti che operano nei settori economici elencati nell’Allegato 2 del D.L. “Ristori-bis”;
4. soggetti, con domicilio fiscale o sede legale situati in “zona rossa”, che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggi o di tour operator;
5. soggetti che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 30 novembre 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 3) Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2019

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 4) Proroga termini definizioni agevolate

Il Decreto Legge interviene nella disciplina della “Rottamazione-ter” rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020. Pertanto, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza nel 2020 non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata se versate entro il 1° marzo 2021.

Art. 6) Ampliamento codici attività beneficiari del contributo a fondo perduto

Si amplia ulteriormente l'elenco dei codici ATECO che possono beneficiare del contributo a fondo perduto introdotto dal D.L. "Ristori" e poi esteso dal D.L. "Ristori-bis". L'elenco dei nuovi codici (agenti, codice ATECO 46), i quali devono avere partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, è reperibile nell'Allegato 1 del D.L. in oggetto, che Vi inviamo in allegato alla presente circolare.

Art. 8) Soggetti esenti dal versamento della seconda rata IMU

Viene cancellata la condizione, precedentemente introdotta dai D.L. "Ristori" e "Ristori-bis", che prevedeva l'esclusione della seconda rata IMU solo qualora i proprietari dell'immobile fossero anche i gestori dell'attività. Il D.L. "Ristori-quater" stabilisce infatti che per poter beneficiare dell'esclusione è sufficiente essere i soggetti passivi dell'imposta (IMU) (ne costituisce classico esempio l'usufruttuario).

Ricordiamo che per poter beneficiare dell'esclusione è comunque necessario che presso l'immobile o la pertinenza venga esercitata una delle attività contraddistinte da uno dei codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del D.L. "Ristori" (poi esteso dal D.L. "Ristori-bis") oppure una delle attività, esercitata in "zona rossa", con codice ATECO elencato nell'Allegato 2 del D.L. "Ristori-bis".

Art.9) Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum **dell'importo di 1.000 euro** i lavoratori che ne hanno già beneficiato con il Decreto Ristori (art. 15 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Più nel dettaglio, si tratta dei:

1. lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
3. lavoratori intermittenti;
4. lavoratori autonomi occasionali;
5. lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
6. lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per coloro che invece non hanno beneficiato del bonus del Decreto Ristori, potranno infatti chiedere l'una tantum **dell'importo di 1.000 euro** se rientranti nelle seguenti categorie:

1. **lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori-quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
2. **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori-quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
3. **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori-quater;
4. **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori-quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere sempre alla data di entrata in vigore del Ristori-quater e che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
5. **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Ristori-quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta **un'indennità di 1.000 euro** purché siano titolari delle seguenti condizioni:

- nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 abbiano avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari almeno a 30 giornate;
- abbiano avuto uno o più un contratti di lavoro a tempo determinato, nel 2018 per almeno 30 giornate;
- non siano alla data odierna titolari di rapporto di lavoro dipendente e di pensioni.

Art.11) Indennità a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è riconosciuta **un'indennità pari a 800 euro** e possono accedervi tutti i soggetti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione con:

- Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- Comitato Italiano Paraolimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al D.P.R 917/1986.

Art.13) Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di CIGD, CIGO, FIS di cui al DL 104/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 e assunti dopo il 13 luglio 2020. Al momento non sono state rese note le modalità di rettifica delle domande già inoltrate.

Se siete arrivati fin qui a leggere abbiamo la certezza che le Vostre idee siano più confuse di prima, e proprio per questo ci siamo noi (stremati ma sempre al Vostro fianco).

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO